



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana
C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050
Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano

ORIGINALE

Numero: 77

Data 06-11-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI, PER MISSIONI E TRASFERTE AUTORIZZATE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno sei del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune di Pozzuolo Martesana presso la sede di Via Martiri della Liberazione, 11,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana.

Eseguito l'appello, risultano:

| | | |
|------------------------|----------|-----------------|
| Comelli Angela | Presente | Presidente |
| Fulgione Alberto | Assente | Vice Presidente |
| Caterina Angelo Maria | Presente | Assessore |
| Moretti Luciano | Presente | Assessore |
| Belloni Barbara | Presente | Assessore |
| Galimberti Laura Carla | Assente | Assessore |
| Olivari Giovanni Paolo | Presente | Assessore |
| Tirabassi Carlo | Presente | Assessore |

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Dott.ssa **LEONILDE CONCILIO** Segretario dell'Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Angela Comelli** nella sua veste di Presidente del Consiglio dell'Unione, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Su proposta del Responsabile del Settore 4 – Finanziario e Risorse Umane;

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ad oggetto *Uffici e personale* che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

VISTO il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 10 del 17 ottobre 2016;

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

PREMESSO:

- che l'art. 6, comma 12, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con Legge n. 122/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha introdotto nel nostro ordinamento la seguente disposizione: "*a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero (...), per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi*";
- che in virtù di detta norma, dal 31.05.2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010, non sono più applicabili né l'art. 15 della Legge n. 836/1973 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva

un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della Legge n. 417/1978 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);

- che la disposizione di cui sopra si applica anche agli Enti Locali, sospendendo dal 31.05.2010 l'erogazione di compensi per l'utilizzo di mezzi di trasporto proprio da parte dei dipendenti;
- che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della Legge n. 133/2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16.05.2001;
- che a seguito delle nuove norme introdotte, si sono succedute una serie di deliberazioni da parte delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti (vedi in particolare: Sez. Lombardia 12.10.2010 n. 949; Sez. Toscana 17.11.2010 n. 170);
- che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, facendo seguito alle deliberazioni n. 8 e 9/2011 CONTR, con deliberazione n. 21 del 05 aprile 2011, provvedevano a chiarire definitivamente la posizione interpretativa della Corte in merito alla portata del dettato normativo, stabilendo quanto segue: *"...si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno essere necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto"*;
- che alla luce della autorevole ed univoca interpretazione espressa dalla Corte dei Conti, risulta necessario regolamentare gli indennizzi da erogare ai dipendenti, nel caso in cui gli stessi debbano avvalersi del mezzo proprio per gli spostamenti in servizio e tale uso risulti più conveniente per l'Ente determinando un più efficace espletamento dell'attività, anche in termini di risparmio di spesa;

CONSIDERATO:

- che la nuova disciplina è stata introdotta al fine prevalente di contenere la spesa pubblica, l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio entro e fuori dai territori comunali, dovrà essere limitato ai seguenti casi:
 - a) Quando non risultino disponibili mezzi di proprietà comunale o dell'Unione per lo svolgimento della trasferta;
 - b) Quando l'uso del mezzo proprio risulti per l'Ente più conveniente del mezzo pubblico in termini economici o organizzativi, evitando altresì il ricorso al noleggio auto, in quanto a causa della natura delle prestazioni da porre in essere, l'uso del mezzo pubblico non risulti con le stesse compatibili per una delle seguenti ragioni:
 - ✓ Gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta;
 - ✓ Il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o manchi del tutto;
 - ✓ In caso di trasferte particolarmente prolungate, l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio, comportando un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi;

RITENUTO che la disposizione sia di natura organizzativa, inclusa pertanto nel novero della competenza della Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI e richiamati altresì i vigenti CCNL;

RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento che disciplina l'uso del mezzo proprio per le trasferte del personale dipendente, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto dell'UCL Adda Martesana;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 48 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 Testo Unione delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, TUEL;
- la Legge n. 56 del 2014, c.d. Legge Delrio;
- il Decreto Legislativo n. 150/2009 c.d. Legge Brunetta;
- lo Statuto dell'Unione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 198 dell'11/4/2006 l'allegato "Regolamento dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana per l'uso del mezzo proprio per le trasferte e in ambito unionale del personale dipendente";
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge;
- 3) **DI DEMANDARE** all'Ufficio Segreteria del Comune di Pozzuolo Martesana la trasmissione di copia del presente atto ai Comuni aderenti all'Unione Adda Martesana per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di ciascun Comune per 15 giorni consecutivi, ai fini della generale conoscenza;
- 4) **DI INOLTARE** il presente provvedimento all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza;
- 5) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile all'unanimità dei presenti, in considerazione dell'imminente adozione degli atti conseguenti.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA '**ADDA MARTESANA**'

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

Verbale della Giunta dell'Unione
n° 77 del 06-11-2017

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

IL SEGRETARIO GENERALE

DELL'UNIONE
LEONILDE CONCILIO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, li

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
LEONILDE CONCILIO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000).

Li, 06-11-2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
LEONILDE CONCILIO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005